

Comune di Predosa
(*Provincia di Alessandria*)
-- Servizio Patrimonio--

Tel. 0131 71224 Cap. 15077 www.comune.predosa.al.it Fax 0131 719889 e-mail: tecnico@comune.predosa.al.it
C.F./P.IVA 00389860065

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
LA CONCESSIONE DI LOCALI AD USO VINCOLATO A MICRO NIDO.**

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2014 e della determinazione del Responsabile del Servizio n. 75 del 30/07/2014, si rende noto che il giorno **14/08/2014, alle ore 15.00**, in apposita sala del Palazzo Comunale, sarà tenuta PROCEDURA APERTA per **LA CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATO A PREDOSA – PIAZZA MATTEOTTI N. 2 CON DESTINAZIONE D'USO VINCOLATA A MICRO NIDO – PERIODO 01 SETTEMBRE 2014 - 31 LUGLIO 2019.**

Il Responsabile del Procedimento per la concessione suddetta è il Geom. Franco Cavallero – Responsabile del Servizio Patrimonio.

Il disciplinare della concessione e lo schema della relativa convenzione sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio n. 75 del 30/07/2014.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Oggetto della gara è la concessione in uso della porzione di immobile di proprietà del Comune di Predosa, sito in Piazza Matteotti n. 2, con destinazione vincolata a servizio di micro nido per bambini dai tre mesi ai tre anni con diritto di precedenza a favore dei residenti in Predosa.

L'immobile posto in concessione è già adibito a servizio di micro nido con ricettività autorizzata (provvedimento del Direttore generale ASL AL n. 2010/1191 del 29/09/2010) a favore dell'attuale ente titolare (Comune di Predosa) pari a 18 posti (massimo n. 6 lattanti + n. 12 divezzi). Attualmente i bambini frequentanti il servizio sono n. 5. La gestione è stata condotta sino alla data odierna con l'impiego di n. 1 unità di personale educativo a tempo parziale + n. 1 operatore per servizi ausiliari, sempre part-time.

La suddetta porzione di immobile consiste nei locali comunali situati al piano terreno del palazzo sede municipale (appositamente recuperati con il concorso finanziario regionale previa apposizione di specifico vincolo di destinazione d'uso) e nel giardino ad essi pertinenziale come da planimetria allegata.

Il Comune di Predosa concede **in uso gratuito** la suddetta parte di immobile per cinque anni educativi, a decorrere dal mese di Settembre 2014 ed in seguito alla consegna dell'immobile risultante da apposito verbale.

L'annualità di concessione si intende dal mese di Settembre dell'anno in corso al mese di Luglio dell'anno successivo; pertanto la scadenza della concessione è fissata al termine del mese di Luglio 2019.

Oltre ai locali sono concessi in uso gratuito gli arredi, gli impianti e le attrezzature, alle condizioni previste nel presente bando, nel disciplinare e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

La condizione inderogabile per l'aggiudicazione della presente procedura è che all'interno dei suddetti locali, per rispettarne il vincolo d'uso, venga attivato un servizio di micro nido secondo

quanto previsto nel disciplinare allegato al presente bando.

FINALITA' DELLA CONCESSIONE: L'obiettivo che il Comune di Predosa intende perseguire con la concessione dei locali in questione è quello di offrire un supporto alle famiglie e un luogo di formazione e socializzazione ai bambini.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a diversi elementi elencati nel bando.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara cooperative sociali di tipo A, loro Consorzi, che siano iscritte nell'apposito "Albo Regionale delle cooperative sociali e loro consorzi" per la "gestione di servizi educativi" nonché imprese individuali, società commerciali, iscritte alla camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprensive i servizi per la prima infanzia che non si trovino in nessuna delle seguenti cause ostative alla sottoscrizione di contratti con una Pubblica Amministrazione:

a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi D.Lgs. n. 159/2011 vedi nota 1); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

f) avere commesso secondo motivata valutazione di questo Comune, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Predosa; o avere commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Predosa;

g) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, di cui all' articolo 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

m-ter) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le suddette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora D.Lgs. n. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in consorzio, in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara.

REQUISITI ORGANIZZATIVI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver gestito nidi d'infanzia/micro nidi per due interi anni educativi nell'ultimo triennio - anni educativi 2010/2011 - 2011/2012 e 2012/13 aventi caratteristiche di ricettività dell'utenza pari o superiore ai 18 bimbi. Il soggetto partecipante dovrà precisare i periodi, gli Enti affidanti o concedenti (o se trattasi di gestione in proprio), il numero di bimbi iscritti e gli importi dei relativi affidamenti (o del fatturato), evidenziando inoltre l'assenza di contestazioni o rilievi in merito, ricomprese eventuali revoche di contratto o concessione intervenute.

b) avere alle proprie dipendenze il personale idoneo e sufficiente al corretto funzionamento di un micro nido autorizzato e accreditato per n. 18 posti così come previsto dall'Allegato A della deliberazione G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013 (Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così' come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006.)

SOPRALLUOGO

A pena di esclusione dalla gara, è obbligatorio per le imprese concorrenti effettuare il sopralluogo della struttura, previa prenotazione presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Predosa. Il sopralluogo sarà condotto in presenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Predosa o di suo delegato e potrà essere effettuato fino al 09/08/2014, previo accordo del giorno e dell'ora dell'accesso con il predetto Ufficio Tecnico (Tel. 0131/ 71224 - e-mail:tecnico@comune.predosa.al.it).

L'incaricato rilascerà apposita attestazione che la ditta concorrente **dovrà allegare ai documenti di gara**. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico dell'Impresa o da un incaricato, dipendente dell'impresa, munito di apposita formale delega.

OFFERTA E DOCUMENTI DA PRESENTARE

I soggetti interessati, per poter partecipare alla gara, dovranno far pervenire un plico a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. ovvero con corriere autorizzato, con recapito a rischio e pericolo del mittente, oppure a mezzo di consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo – Palazzo Comunale – Piazza Matteotti n. 2 – 15077 Predosa (AL), che ne rilascerà apposita ricevuta, **ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 14 AGOSTO 2014**, pena l'esclusione della stessa senza danno per il Comune stesso, ove il plico non giunga in tempo utile per qualsivoglia ragione. Il plico esterno, a pena di esclusione, **deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura** che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

Sul detto plico esterno deve apporsi chiaramente la seguente scritta:
OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 14 AGOSTO 2014 ALLE ORE 15,00 RELATIVA ALLA
CONCESSIONE DI LOCALI AD USO VINCOLATO A MICRO NIDO
INDIRIZZO: “COMUNE DI PREDOSA - PIAZZA MATTEOTTI N. 2 – 15077 PREDOSA (AL)”.

I documenti validi da includere nel plico di invio per concorrere alla gara sono i seguenti:

PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

PLICO B – OFFERTA TECNICA

PLICO C – OFFERTA ECONOMICA

Anche le buste interne dovranno essere sigillate con le stesse modalità sopra dettate.

La mancanza del sigillo, impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura delle buste interne sono causa di esclusione dalla gara.

Le dichiarazioni devono essere corredate da una semplice fotocopia del documento d'identità del dichiarante e non devono riportare data anteriore ai 6 mesi rispetto a quella stabilita per la gara, a pena di esclusione.

Le dichiarazioni e l'offerta economica devono essere sottoscritte in originale, pena l'esclusione dalla gara.

Si sottolinea che qualunque inosservanza alle prescrizioni sopra riportate a garanzia della segretezza delle offerte oppure la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti succitati, comporteranno l'esclusione dalla gara.

PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il plico sigillato dovrà contenere:

1. **Dichiarazione**, in carta semplice, utilizzando il “*Modello A - Dichiarazione requisiti*”, sottoscritta in originale dal concorrente (titolare o legale rappresentante della società), ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/00 e successive modificazioni, con la quale l'interessato dichiara:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, di una delle cause ostative previste dall'art. 67, commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 7 e 8 e art. 76, comma 8 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;

c) dichiara:

c1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

(cancellare il caso che non ricorre)

c2. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato dalla carica il titolare se si tratta di impresa individuale e il direttore tecnico; i soci, se si tratta di società in nome collettivo e il direttore tecnico; i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice e il direttore tecnico; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio e il direttore tecnico;

c3. **ovvero**, che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora sia intervenuta la cessazione, che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, **come da dichiarazione allegata e sottoscritta dall'interessato**;

c4. **ovvero**, che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora sia intervenuta la cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, **come da dichiarazione allegata e sottoscritta dall'interessato**, c'è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui si allega copia.

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti da dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione di questo Comune, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Predosa e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Predosa;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

l) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68 del 12/03/1999 oppure che non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 68 del 12/03/1999;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, secondo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36- bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

(cancellare il caso che non ricorre)

m-bis) di non essere stato vittima dei reati di concussione ed estorsione da parte della criminalità organizzata e più precisamente di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

OVVERO:

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

OVVERO:

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.

OVVERO:

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando emergono i seguenti indizi:

.....
.....
.....

Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma della legge 689 del 1981.

Ai fini della lettera m-ter) dichiara:

(cancellare il caso che non ricorre)

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta che rappresento, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Dichiara, inoltre,

(cancellare il caso che non ricorre)

n) di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione nel casellario generale:

.....
(cancellare se il caso non ricorre)

o) Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i e procuratore/i:

Sig. nato a
il residente a, in qualità
di

p) che la ditta è iscritta al registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. per oggetto di attività ricomprensente il servizio oggetto della gara, codice attività

q) (per le cooperative sociali di tipo A), loro consorzi) che la cooperativa è iscritta all'Albo Regionale delle cooperative sociali e loro consorzi” per la gestione di servizi educativi, dati iscrizione

(cancellare se il caso non ricorre)

r) di aver gestito nidi d'infanzia, senza contestazioni o rilievi in merito, ricomprese revoche di contratto o concessioni, per due interi anni educativi nell'ultimo triennio – anni scolastici/ educativi 2010/2011-2011/2012 e 2012/2013, aventi caratteristiche di ricettività dell'utenza pari/superiore ai 10 bimbi, come qui di seguito elencato:

Oggetto

Enti affidanti o concedenti/Gestione in proprio

Periodo esecuzione

nr. bimbi iscritti

Importo affidamento/fatturato

s) di avere alle proprie dipendenze il personale idoneo e sufficiente al corretto funzionamento di un micro asilo nido autorizzato e accreditato per n. 18 posti così come previsto dall'Allegato A della deliberazione G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013 (Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così' come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006.);

t) di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi oggetto della concessione e di aver preso visione di tutte le condizioni e modalità di svolgimento previste nel disciplinare, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 75 del 30/07/2014, che si intendono integralmente

accettate e di aver rilevato tutte le condizioni, circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali;

u) di aver tenuto conto degli obblighi a carico del concessionario di cui all'art. 6 del disciplinare di concessione;

v) di accettare le condizioni di concessione stabilite nel bando di procedura aperta datato 30/07/2014 e nel disciplinare di concessione, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 75 del 30/07/2014.

Le cause di esclusione previste alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e n) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora D.Lgs. n. 159/2011) ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

Le dichiarazioni di cui ai punti b), c1), m-bis) ed n), devono essere rese, oltre che dal titolare o legale rappresentante della ditta, anche dai seguenti soggetti (indicati alla lettera o) del Modello dichiarazione requisiti):

- dai soci se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni suddette devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

- dal direttore tecnico;
- dai procuratori muniti di ampi poteri decisionali che sostanzialmente esercitano potere di rappresentanza, di decisione o di controllo dell'impresa.

Gli interessati, pertanto, dovranno sottoscrivere il Modello dichiarazione requisiti, allegando un documento di identità in corso di validità.

Qualora i soggetti diversi dal legale rappresentante abbiano riportato condanne penali, comprese quelle per le quali hanno beneficiato della non menzione nel casellario generale (punto n), dovrà essere allegata apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

Le dichiarazioni di cui ai punti c3) e c4), qualora il caso sussista, devono essere rese anche dai soggetti cessati interessati (*Modello dichiarazione cessati*). Se il soggetto cessato dalla carica risultasse irreperibile, il titolare o legale rappresentante dell'impresa, lo dovrà attestare in apposita dichiarazione sottoscritta dallo stesso e allegata alla documentazione di gara

Si precisa che a norma dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le autocertificazioni richieste con la presente gara non possono essere sostituite da certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, in quanto l'accettazione di tali certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio, come previsto dal comma 1, lett. f) del succitato articolo di legge.

2. Disciplinare di concessione sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della società per accettazione.

- Discreto punti 5
- Sufficiente punti 2,5

Punteggio zero verrà attribuito a chi non propone alcun progetto di valorizzazione/riqualificazione od un progetto ritenuto del tutto carente.

Plico B - Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente garantisce l'assunzione delle unità di personale attualmente in servizio presso il micro nido comunale. La garanzia dovrà intendersi estesa all'intera durata della concessione. In caso di rifiuto da parte del personale già in servizio garantisce l'assunzione di altro personale di coordinamento, educativo ed ausiliario con esperienza almeno triennale in servizi per la prima infanzia – il punteggio di 20/100 verrà attribuito sulla base dell'assunzione dell'impegno da parte della concorrente.

Plico C - Corrispettivo mensile per gli utenti - punteggio massimo 30/100 così attribuibile:

Il concessionario determina le rette del micronido e degli altri eventuali servizi proposti in base alle previsioni di equilibrio economico/finanziario connesso alla gestione, riscuotendo direttamente dagli utenti le rette per i servizi offerti.

Per il servizio di micronido il concessionario si obbliga a praticare, per i bambini residenti, una retta ordinaria ridotta rispetto a quella praticata per i non residenti, conformemente a quanto offerto in sede di gara;

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso/maggiore riduzione a favore dei residenti, che costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{punteggio max} \times \text{prezzo più basso/riduzione maggiore}}{\text{prezzo offerto/riduzione offerta}}$$

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la somma risultante dai punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, alla offerta tecnica e all'offerta economica.

I locali verranno concessi alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto.

PROCEDURA DI GARA

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:

Il giorno 14/08/2014, alle ore 15,00, dichiarata aperta la gara, la Commissione appositamente costituita procederà in seduta pubblica alla verifica della regolarità ed ammissibilità dei plichi pervenuti ed all'esame della documentazione di cui al plico A – “Documentazione amministrativa”.

La Commissione, qualora consentito dal numero delle offerte ammesse in esito alla verifica precedente, proseguirà i lavori in seduta riservata per gli ulteriori adempimenti; terminato l'esame della documentazione contenuta nel plico B - “Offerta tecnica” di tutte le offerte ammesse, verrà data tempestiva comunicazione a tutti i soggetti concorrenti del momento stabilito per l'apertura del plico C – “Offerta economica” e all'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati della gara elencando le Imprese ammesse in ordine decrescente, secondo il punteggio complessivo assegnato ed indicato a fianco di ciascuna di esse. La Commissione giudicatrice, se ritenuto necessario, potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il presente bando di gara, il Disciplinare di concessione e allegati, il modello dell'offerta economica, i modelli per le dichiarazioni, sono disponibili sul sito internet del Comune www.comune.predosa.al.it, Sez. download.

Eventuali quesiti relativi alla concessione in oggetto, dovranno essere trasmessi esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: segreteria@comune.predosa.al.it e tecnico@comune.predosa.al.it, o al seguente numero di fax 0131 719889.

I quesiti e le richieste, inoltre, dovranno indicare il mittente ed essere sottoscritti dall'interessato e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 09/08/2014.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto di concessione dei locali previa presentazione della documentazione prevista nel disciplinare di gara.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto ad applicare le tariffe alle utenze secondo quanto proposto in sede di gara.

TRATTAMENTO DEI DATI

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati richiesti è effettuato dal Comune di Predosa esclusivamente nell'ambito della procedura finalizzata alla concessione dei locali situati in Piazza Matteotti n. 2 per destinazione a micro nido e alla stipula del successivo contratto. Il conferimento dei dati, che saranno trattati anche con modalità informatiche, è obbligatorio, perché necessario per lo svolgimento delle procedure di gara e per l'eventuale stipula del contratto: il mancato conferimento costituisce causa di esclusione dalla procedura di assegnazione.

Titolare del trattamento è il Comune di Predosa.

Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Geom. Franco Cavallero – Servizio Patrimonio del Comune di Predosa.

Si avverte, inoltre, che:

- sono a carico del Concessionario tutte le spese, tasse, imposte relative al contratto, comunque denominate, presenti e conseguenti;
- dopo l'aggiudicazione definitiva della concessione in uso del bene, l'aggiudicatario è tenuto, nel termine perentorio che gli sarà assegnato, a completare tutti gli atti ed adempimenti necessari alla stipulazione del contratto;
- il concessionario dovrà presentare una cauzione definitiva nei modi e termini previsti all'art. 8 del Disciplinare di concessione;
- le dichiarazioni richieste nel presente bando vanno preferibilmente presentate dai concorrenti utilizzando i modelli già predisposti.
- l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o spostarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa.
- oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva ed aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia ne' sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
- si procederà all'affidamento anche in caso di presentazione di una sola offerta purché regolare.
- l'Amministrazione comunale potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- l'importo delle rette proposto in sede di gara dovrà essere mantenuto per il primo anno di funzionamento del micro nido. Le rette potranno essere adeguate, a partire dal 2° anno educativo, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo e previa comunicazione al Comune.

Dalla Residenza Municipale di Predosa, li 30.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Franco Cavallero

Nota 1

L'art. 3 della Legge n. 1423/1956 e l'art. 10 della Legge n. 575/1965 sono stati abrogati dal comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In particolare le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 1423/1956, sono confluite nell'art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e le disposizioni contenute nell'art. 10 della Legge n. 575/1965 sono confluite negli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8 e 76, comma 8 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI AD USO MICRO NIDO

ART. 1 – PRESENTAZIONE

Il Comune di Predosa è proprietario dei locali situati al piano terreno del palazzo sede municipale in Comune di Predosa – Piazza Matteotti n. 2, locali già ristrutturati, attrezzati e autorizzati (provvedimento del Direttore generale ASL AL n. 2010/1191 del 29/09/2010) per la gestione di un servizio di micro nido di capienza pari al numero massimo di 18 bambini (massimo n. 6 lattanti + n. 12 divezzi). Detti locali sono stati appositamente recuperati con il concorso finanziario regionale, previa apposizione di specifico vincolo di destinazione d'uso, sono dotati delle relative attrezzature di proprietà comunale, già adibite al servizio di Micro nido comunale. Attualmente i bambini frequentanti il servizio sono n. 5. La gestione è stata condotta sino alla data odierna con l'impiego di n. 1 unità di personale educativo a tempo parziale + n. 1 operatore per servizi ausiliari, sempre part-time.

Il servizio di micro nido è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare. Il servizio di micro nido risponde ai bisogni educativi e sociali: ha infatti lo scopo di offrire ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali ed alle famiglie assicura un supporto affiancandosi nel compito educativo, facilitando l'accesso delle donne al lavoro e promuovendo la conciliazione di scelte professionali e familiari in un quadro di pari opportunità.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Predosa concede in uso gratuito la parte del fabbricato di proprietà comunale, sito in Piazza Matteotti 2, il cui uso è vincolato a micro nido.

Oltre ai locali vincolati sono concessi in uso gratuito il giardino pertinenziale ai medesimi, gli arredi, gli impianti e le attrezzature già presenti per l'uso esclusivo dell'attività di micro nido.

I locali e gli arredi sono messi a disposizione nello stato in cui si trovano al momento della consegna al concessionario.

La condizione inderogabile per la concessione in oggetto è che all'interno dei suddetti locali, per rispettarne il vincolo d'uso, venga attivato un servizio di micro nido secondo quanto previsto negli articoli successivi.

Prima dell'inizio della concessione sarà redatto analitico verbale di consegna descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile; un verbale a sé sarà redatto per l'elenco dei mobili, delle attrezzature e degli impianti.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile e quanto elencato nel verbale suddetto in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Anche la riconsegna dovrà risultare da apposito verbale.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale, trascorso il quale l'Amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Le attrezzature e gli arredi eventualmente necessari per l'ottimale prestazione del servizio, non ricompresi tra quelli di proprietà del Comune, saranno forniti dall'aggiudicatario a proprio esclusivo onere.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione è stabilita in anni cinque a decorrere dal mese di Settembre 2014 ed in seguito alla consegna dell'immobile risultante da apposito verbale.

Sarà consentito l'accesso anche prima del mese di Settembre 2014 per la preparazione dei locali per l'avvio dell'attività.

L'annualità di concessione si intende dal mese di Settembre dell'anno in corso al mese di Luglio dell'anno successivo; pertanto la scadenza della concessione viene fissata al termine del mese di Luglio 2019.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura prevista dall'art. 57 – comma 5 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Su richiesta del Comune proprietario, qualora si renda necessario garantire la continuità del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, il concessionario sarà tenuto a proseguire le prestazioni di cui alla presente concessione.

I locali adibiti a micro nido possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività educative.

E' vietato l'accesso a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere non autorizzate.

Nell'immobile non dovranno essere apportate modifiche ed eseguiti lavori che ne alterino le caratteristiche. Nel caso in cui il Concessionario intendesse eseguire opere di miglioria, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Comune e dovranno essere concordate le modalità di ripartizione delle spese. Tutte le opere eseguite rimarranno di proprietà del Comune.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Tecnico, eventuali danni alla struttura e alle attrezzature che si siano verificati durante l'utilizzo.

ART.4 – STANDARD DI SERVIZIO

La capacità ricettiva del micro nido di Predosa è di n. 18 bambini (massimo n. 6 lattanti + n. 12 divezzi).

Per agevolare l'impiego della struttura per l'uso per il quale è stata vincolata, si richiamano le indicazioni sugli standard minimi dei micro-nidi rilevati dalla normativa regionale in vigore, con particolare riferimento all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013 (Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006.)

Organizzazione

L'utenza del micro nido è riservata a bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

Il servizio organizzato all'interno della struttura deve comprendere tutte quelle attività necessarie al funzionamento di un micro nido:

- Assistenza e vigilanza ai minori attraverso l'organizzazione degli ambienti (uso dei locali, giochi, attrezzature) e della giornata (organizzazione spazi gioco ed attività didattiche ed educative di routine);
- Pulizia, cura, igiene personale dei bambini, cambio degli indumenti;
- Fornitura del materiale didattico e di facile consumo;
- Fornitura materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, per gli spazi gioco, vestiario per il personale ove necessario;
- Pulizia e igiene dei locali interni al micro nido (spazi ludico didattici, refezione, spazio riposo) per assicurare un ambiente adatto e confortevole e pulizia dell'esterno;
- Raccolta delle iscrizioni, gestione liste d'attesa;
- Riscossione e gestione delle rette di frequenza;
- Gestione dei rapporti con l'ASL competente e con le famiglie.

Orario di funzionamento

L'apertura del servizio dovrà essere garantita almeno per 45 settimane nel periodo dal 1° Settembre al 31 Luglio per almeno 9 ore al giorno da lunedì a venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16,30. Sono fatte salve le festività del calendario comune e la ricorrenza del Santo Patrono coincidente, per il Comune di Predosa, con la data dell'8 settembre.

Possono essere attivate, in relazione a particolari esigenze dell'utenza e previa comunicazione all'Amministrazione Comunale diverse articolazioni delle fasce orarie (pre e post nido) e diverse articolazioni del periodo di apertura (es: nel periodo estivo per il mese di Agosto).

La frequenza al nido deve avere carattere di continuità al fine di garantire il benessere psicofisico del bambino.

Personale

Le figure educative operanti nel micro-nido devono essere in possesso dei titoli richiesti dalla vigente normativa regionale (cfr. art. 4 Allegato A della deliberazione G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013).

Devono essere garantite le seguenti figure:

- coordinatore
- operatore socio-educativo
- addetto ai servizi per la pulizia degli ambienti

E' inoltre obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio.

L'elenco nominativo del personale utilizzato per l'organizzazione del servizio, educativo ed ausiliario, completo di dati anagrafici e relative qualifiche professionali, dovrà essere consegnato in copia all'Amministrazione Comunale.

Per un regolare espletamento del servizio è preferibile garantire la stabilità del personale educativo.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile e degli arredi di cui sopra, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- La copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto;
- La manutenzione straordinaria del bene immobile e degli impianti;
- La sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni di proprietà comunale ad uso dei bambini, delle attrezzature, in caso di guasto non riparabile e non imputabile al concessionario;
- Il pagamento di tutti i consumi di acqua, luce, telefono e gas, per l'intera durata della concessione e per un totale, stimato dal servizio finanziario dell'Ente, di €. 8.300,00/anno.

ART. 6 – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà adibire i beni avuti in uso gratuito a servizio di micro nido, con propria organizzazione, nel rispetto degli standard di servizio sopra riportati e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il servizio di micro nido comprende il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia e decoro dei locali interni ed esterni.

Sono inoltre a carico del concessionario:

- Costo del personale;
- Materiale didattico, cancelleria e materiale d'ufficio, materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiale di pulizia locali, vestiario del personale oltre all'integrazione di arredi e attrezzature se ritenuti necessari;
- Sostituzione di tutti i beni lesionati o divenuti inservibili per incuria del concessionario stesso;

- Applicazione, nei confronti del personale impiegato nel servizio, dei C.C.N.L. del settore;
- Osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al “Piano di emergenza e di evacuazione” predisposto dall’Amministrazione Comunale;
- Stipulazione di una adeguata copertura assicurativa, secondo quanto previsto all’art. 8, per danni provocati da incidenti agli operatori e agli utenti durante o a causa dello svolgimento del servizio;
- Garanzia della riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari;
- Manutenzioni ordinarie (manodopera e materiali) del bene immobile concesso e dei relativi impianti, attrezzature ed arredi così come definite dal codice civile. Ad esempio sono considerate a carico del concessionario le manutenzioni ordinarie degli impianti di illuminazione, antincendio (compresa la ricarica estintori, le ispezioni e i collaudi), delle pareti, delle aree verdi (compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati), dei pavimenti e rivestimenti, degli infissi, rifacimento serrature, tinteggiatura pareti, sostituzione vetri, derattizzazione e disinfestazioni locali.

Il Concessionario è comunque tenuto al rispetto della specifica normativa in materia di assistenza alla prima infanzia e, in particolare:

- garantisce il pieno rispetto di tutte le norme previste dalla L.R. 3/1973, dall’Allegato A della deliberazione G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013 (Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006.);
- assicura il funzionamento dei servizi previsti dalla L.R. 3/1973 e dalla deliberazione G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013 relativamente al micro nido per i bambini che verranno iscritti, sulla base della eventuale graduatoria approvata, inserendo gli stessi nelle varie sezioni (Lattanti e Divezzi), secondo l’età. I servizi sono svolti nel pieno rispetto delle norme previste nella citata L.R. e nelle successive Direttive generali di attuazione.
- garantisce, per il numero massimo di 18 bambini (massimo n. 6 lattanti + n. 12 divezzi), l’apertura dei servizi dal lunedì al venerdì dei giorni non festivi, per il periodo da settembre a luglio non inferiore alle 45 settimane. L’inserimento dei bambini avviene in maniera graduale.
- assicura per gli utenti il servizio mensa, garantendo il rispetto della normativa in materia.
- garantisce per tutti i 18 bambini ospitabili nella struttura che il rapporto educatore/bambini è quello fissato dall’art. 4, comma 7, delle Direttive regionali di cui all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013 (Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006).
- nell’arco degli orari stabiliti sarà assicurata la presenza di un numero di educatori non inferiore a quello previsto dalle citate direttive. Il personale assente per qualsiasi motivo sarà, pertanto, sostituito immediatamente al fine di ripristinare il corretto rapporto educatore/bambini.
- gli educatori e gli altri addetti ai servizi generali devono possedere i titoli richiesti dalla vigente normativa regionale (cfr. art. 4 Allegato A della deliberazione G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013).
- collabora per la partecipazione delle famiglie alla gestione sociale del nido.

ART. 7 – ISCRIZIONI E RETTE

Il concessionario determina le rette del micronido e degli altri eventuali servizi proposti in base alle previsioni di equilibrio economico/finanziario connesso alla gestione, riscuotendo direttamente dagli utenti le rette per i servizi offerti.

Per il servizio micronido il concessionario si obbliga:

- a praticare, per i bambini residenti, una retta ordinaria ridotta rispetto a quella praticata per i non residenti, conformemente a quanto offerto in sede di gara;
- ad applicare per il part-time una retta non superiore all'70% della retta del tempo pieno.

Le rette potranno essere adeguate, a partire dal 2° anno educativo, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo e previa comunicazione al Comune.

Con riferimento all'anno educativo di apertura della struttura, la comunicazione delle rette dovrà in ogni caso avvenire in sede di gara.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Il concessionario provvederà alla raccolta delle domande di iscrizione al micro nido con le seguenti priorità, elencate in ordine decrescente di importanza:

- Residenza nel Comune di Predosa del nucleo familiare, con priorità per nuclei con entrambi i genitori lavoratori;
- Presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un genitore residente nel Comune di Predosa;

Le ulteriori domande potranno essere accolte solo dopo aver soddisfatto le domande dei residenti (compresa la lista di attesa) e in caso di disponibilità di posti nella struttura.

Dovranno essere garantite ai bambini diversamente abili pari opportunità di frequenza attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'integrazione sociale.

Le altre modalità, le tempistiche, le regolamentazioni e quant'altro inerente le iscrizioni saranno determinate dal Concessionario stesso.

Spettano al Concessionario le tariffe che lui stesso determinerà in base a calcoli di equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio proposto.

ART. 8 – CAUZIONE

Il Concessionario dovrà prestare una cauzione di Euro 30.000,00 bancaria o assicurativa, con impegno da parte del fideiussore al pagamento a prima richiesta scritta, senza sollevare nessuna eccezione e nonostante qualsiasi obiezione da parte dell'impresa e/o di terzi.

ART. 9 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario dovrà provvedere alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati dal personale ai bambini per negligenze o responsabilità del personale stesso che presta la propria attività nella struttura, con massimale di almeno 3.000.000 di euro.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro che dovesse occorrere al personale impegnato il quale dovrà comunque avere la copertura assicurativa da infortuni e tutte le assicurazioni obbligatorie per legge.

ART. 10 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Il Comune ha ampie facoltà di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune al fine di verificare il corretto utilizzo della struttura, il rispetto delle clausole del presente disciplinare, delle disposizioni legislative in materia e degli impegni assunti dal concessionario in sede di gara.

manutenzione del verde, installazione di attrezzature per il gioco e di dispositivi per la sorveglianza e la sicurezza)

Trattandosi di elemento di natura qualitativa verrà attribuito un punteggio, a discrezione della commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio sintetico, così determinato:

- Ottimo punti 10
- Buono punti 7,5
- Discreto punti 5
- Sufficiente punti 2,5

Punteggio zero verrà attribuito a chi non propone alcun progetto di valorizzazione/riqualificazione od un progetto ritenuto del tutto carente.

Plico B - Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente garantisce l'assunzione delle unità di personale che hanno prestato servizio presso il micro nido comunale. La garanzia dovrà intendersi estesa all'intera durata della concessione – il punteggio di 20/100 verrà attribuito sulla base dell'assunzione dell'impegno da parte della concorrente.

Plico C - Corrispettivo mensile per gli utenti - punteggio massimo 30/100 così attribuibile:

Il concessionario determina le rette del micronido e degli altri eventuali servizi proposti in base alle previsioni di equilibrio economico/finanziario connesso alla gestione, riscuotendo direttamente dagli utenti le rette per i servizi offerti.

Per il servizio di micronido il concessionario si obbliga a praticare, per i bambini residenti, una retta ordinaria ridotta rispetto a quella praticata per i non residenti, conformemente a quanto offerto in sede di gara;

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso/maggiore riduzione a favore dei residenti, che costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{punteggio max} \times \text{prezzo più basso/riduzione maggiore}}{\text{prezzo offerto/riduzione offerta}}$$

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la somma risultante dai punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, alla offerta tecnica e all'offerta economica.

I locali verranno concessi alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto.

ART. 14 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

Al concessionario non è consentito di sub concedere o di cedere a terzi la gestione del micro nido pena la risoluzione immediata del contratto stesso e l'incameramento della cauzione.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico del concessionario.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il concessionario si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e l'Amministrazione Comunale di cui può venire in possesso, secondo la normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 17 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

L'autorizzazione al funzionamento della struttura è stata rilasciata con provvedimento del Direttore generale ASL AL n. 2010/1191 del 29/09/2010. Le modifiche gestionali conseguenti all'affidamento in concessione della struttura dovranno essere fatte oggetto di comunicazione, a cura del concessionario, per le valutazioni e gli eventuali adempimenti del caso, alla Commissione di Vigilanza competente, richiamata nella parte dispositiva del provvedimento autorizzativo.

L'autorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione e l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile all'ingresso.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Ogni controversia sarà devoluta al Tribunale di Alessandria, Giudice competente per territorio.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Concessionario non rispetti le clausole del presente disciplinare, il Comune lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o per mezzo di raccomandata con A.R., con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di venti giorni, alla scadenza il Comune rientrerà nella piena disponibilità del proprio immobile.

Nel caso in cui il Concessionario non si presenti alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario; le somme per la riparazione dei guasti all'immobile e agli impianti e per le cose mobili mancanti, valutate nel verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale e saranno poste a carico del concessionario.

L'Amministrazione avrà inoltre facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui dovessero verificarsi:

- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dal concessionario anche a seguito di diffide formali;
- Abbandono **del** servizio di micro nido, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- Sub concessione del servizio di micro nido;
- Fallimento dell'impresa;
- Gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- Uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente disciplinare;
- In tutte le ipotesi di inosservanza di norme legislative che costituiscono causa di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Qualora il concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giusta causa o giustificato motivo si provvederà ad addebitare il risarcimento del danno materiale e di immagine.